



Draft Common Frame of Reference

Corso di diritto comparato dei
contratti.

Candotto Greta- Carlin Alessia-
Sancin Letizia.

Che cos'è il Draft Common Frame of Reference?

Il Draft Common Frame of Reference è un progetto di uniformazione del diritto contrattuale europeo che offre alcune considerazioni su un futuro strumento opzionale per un diritto comune europeo della vendita.

Contesto:

- Difficoltà delle tradizionali fonti comunitarie a raggiungere un'armonizzazione.
- Presenza di ostacoli alla libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali.

Obiettivi:

- facilitare dei traffici transfrontalieri;
- rafforzare del mercato unico europeo;
- creare una struttura normativa per il diritto comunitario dei contratti;
- creare un ponte tra common law e civil law.

Struttura:

Il DCFR è composto da 10 libri strutturati su una tripartizione:

- PRINCIPI (contenuti generali).
- DEFINIZIONI.
- REGOLE (parte più consistente del DCFR).

I passi verso l'armonizzazione del diritto privato europeo:

RISOLUZIONI DEL
26.05.1989;
06.05.1994

- Atti del P.E. che sollecitavano la necessità di uniformare il diritto privato degli Stati membri.

RISOLUZIONE DEL
16.03.2000

- Il P.E. ribadiva l'essenzialità dell'armonizzazione del mercato interno.
- Sollecita l'inattività della Commissione.

UN ANNO DOPO LA
COMMISSIONE:

- Inizia ad indagare le modalità per perseguire il ravvicinamento delle legislazioni.
- Stabilisce 4 binari su cui si potrebbe agire: 1) ARMONIZZAZIONE LEGGERA 2) PRINCIPI COMUNI NON VINCOLANTI 3) MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 4) NUOVO STRUMENTO LEGISLATIVO COMUNITARIO.

COMUNICAZIONE
DEL 2001 DELLA
COMMISSIONE:

- Adotta il "Libro verde sulla tutela dei consumatori dell'U.E.
- Ottiene ampio riscontro.

LUGLIO 2001 LA
COMMISSIONE:

- Adotta il "Libro bianco sulla governance".

COMUNICAZIONE
05.06.2002

- La Commissione adotta un piano per semplificare la regolamentazione".
- Allo scopo di migliorare la qualità, l'efficacia e la semplicità degli atti normativi.

COMUNICAZIONE
12.02.2003

- La Commissione adotta un "Piano d'Azione" per ottenere coerenza nel diritto contrattuale europeo.
- La Commissione comprende l'importanza di un quadro comune.

RISOLUZIONE
02.09.2003

- Il P.E. invita la Commissione a completare il progetto entro il 2006.

COMUNICAZIONE
11.10.2004

- La Commissione risponde al P.E. con un progetto "Diritto contrattuale europeo e revisione dell'acquis".
- Dove riprendeva le affermazioni contenute nel "Piano d'Azione" e delineava le basi per un futuro CFR.

2005

- Procedono i lavori con irregolarità di seminari sul tema.
- Si comprende la complessità del tema.


28.12.2007

- Presentato il Draft Common Frame of Reference nella sua versione provvisoria.

Il punto di vista della Commissione:

- L'idea di CFR della Commissione diversa dal DCFR realizzato dagli accademici.
- La Commissione propone un approccio normativo.
- Viene proposta l'adozione dello strumento secondo la libertà contrattuale.

Verso la realizzazione del CFR:



Il CFR doveva fungere da toolbox
(cassetta degli attrezzi) per la redazione
di contratti transnazionali.

Il punto di vista degli accademici:

Gli accademici tracciano una netta differenza tra DCFR e CFR:

continent. The two Groups alone, however, bear responsibility for the content of this volume. In particular, it does not contain a single rule or definition or principle which has been approved or mandated by a politically legitimated body at European or national level (save,

Ma auspicano alla realizzazione di un CFR che abbia le sue fondamenta nel DCFR:

The purposes of the DCFR

6. A possible model for a political CFR. As already indicated, this DCFR is (among other things) a possible model for an actual or 'political' Common Frame of Reference (CFR). The DCFR presents a concrete text, hammered out in all its detail, to those who will be deciding questions relating to a CFR. A 'political' CFR would not

Critiche:

GIUDICATO COME
PROGETTO TROPPO
AMBIZIOSO.

LA SCELTA DEL LINGUAGGIO
UTILIZZATO NON E'
CONDIVISA. (SOPRATTUTTO
DAI COMMON LAWYERS)

I CONCETTI E LE
DEFINIZIONI. REPUTATI
TROPPO VAGHI.

L'IMPATTO POSITIVO
DELLA DIVERSITÀ
CULTURALE E
LINGUISTICA LIMITATO.

La culpa in contrahendo **da rottura delle trattative**

Alla ricerca di similitudini tra la
disciplina del DCFR e quelle
italiana e tedesca

A. nell'ordinamento italiano...

- Artt. 1337 e 1338 c.c.
- Rottura ingiustificata delle trattative = violazione del principio di buona fede se...
 - a. Le trattative avevano raggiunto uno stadio avanzato (**affidamento** dell'altra parte; valutazione giurisprudenziale caso per caso);
 - b. Non si configura giusta causa di recesso;
 - c. C'è un effettivo danno
- Risarcimento dell'interesse negativo
- Buona fede = limite all'autonomia contrattuale delle parti
- Dibattito sull'assimilazione: responsabilità contrattuale o extracontrattuale?

B. nell'ordinamento tedesco...

- § 311 BGB
- Avviamento trattative = inizio di un rapporto obbligatorio.
N.B.: i rapporti obbligatori nel BGB sottostanno al principio di buona fede (§241);
- Rottura dell'affidamento è fonte di obbligo di risarcimento prescindere dallo status di parte del contratto;
- Responsabilità precontrattuale = responsabilità contrattuale (assimilazione espressa) → risarcibilità dell'interesse positivo

C. nell'ipotesi del DCFR...

- Art. II-3-301: principio di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative;
- Buona fede = limite alla libertà di negoziazione delle parti (= immunità per mancato raggiungimento dell'accordo);
- Risarcibilità dell'interesse negativo = spese sostenute, lavoro svolto, perdita di chance...